



REPUBBLICA ITALIANA

56/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di revocazione in materia di responsabilità iscritto al n. **61720** del ruolo generale, proposto da:

- Arch. **Marco PASQUALETTI**, nato a Pontedera il 14 marzo 1966, ivi residente in Via Diaz n. 6 (C.F. PSQ MRC 66C14 G843R), rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Marlia, con elezione di domicilio presso lo studio legale in Cascina (PI), Via Tosco Romagnola n. 211 (pec: avv.benedettamarliacert.postecert.it; fax: 050 703489).

Contro

- la **PROCURA REGIONALE** presso la **Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana**, in persona del Procuratore p.t.;

- la **PROCURA GENERALE di Appello della Corte dei conti** di Roma, in persona del Procuratore Generale p.t.

nonché nei confronti

- dell'Arch. **Massimo PARRINI**, rappresentato e difeso nel giudizio d'appello dall'Avv. Prof. Alessandro Botto e dall'avv. Domenico Iaria (fax 06/931827403 e 055/264470 e PEC: alessandrobotto@ordineavvocatiroma.org);

- dell'Ing. **Salvatore DE PASCALIS**, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Luigi Giorgi (PEC: nicolaluigi.giorgi@pecordineavvocatipisa.it, telefax: 050/577109);

avverso e per la riforma

della sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 339/2023, depositata in data 31 agosto 2023, pronunciata nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 59535, non notificata, e per il conseguente annullamento e/o riforma della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 329/2021 del 23 settembre 2021.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 7 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario Dott. Antonio Sauchelli, il relatore Cons. Natale Longo, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G. Luigi D'angelo, per la Procura generale, l'avv. Nicola Luigi Giorgi per Pasqualetti, per delega dell'avvocato Marlia Benedetta.

Svolgimento del processo

La fattispecie in questione riguarda un ritenuto danno erariale arrecato al

Comune di Pontedera, ritenuto imputabile, a titolo di dolo, all'Ing. Salvatore DE PASCALIS (direttore dei lavori), all'arch. Massimo PARRINI (RUP) e all'arch. Marco PASQUALETTI (collaudatore), pari ad euro 696.990,90 quale somma pagata dal Comune per il materiale contabilizzato, ma non utilizzato, per l'esecuzione dei lavori del Lotto II e del Lotto III relativi alla cd. "strada di Patto" di raccordo fra la città di Pontedera e lo svincolo Pontedera Ovest della superstrada FI-PI-LI, con conseguente prematuro danneggiamento del suddetto tratto di strada.

Con sentenza n. 329/2021 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sulla base degli accertamenti tecnici in atti (ATP dell'Ing. Losa effettuata in sede civile, CTU in sede penale, CTP disposta dalla procura contabile) e in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, ha condannato i Sig.ri:

- Salvatore DE PASCALIS, Massimo PARRINI e Marco PASQUALETTI, in solido tra loro (ma con ripartizione interna delle somme), al pagamento di euro 388.974,72 quale somma pagata in più dal Comune con riferimento alle opere per la realizzazione del lotto II;
- Salvatore DE PASCALIS e Massimo PARRINI, in solido tra loro (con ripartizione interna delle somme), al pagamento di euro 308.016,18 quale somma pagata in più dal medesimo Comune con riferimento alle opere per la realizzazione del lotto III;
- somme maggiorate di interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo e spese di lite, con statuizione di conversione del sequestro conservativo in atti in pignoramento, nel senso e nei limiti di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 80 c.g.c.

A seguito di appello proposto da ciascuno dei soggetti condannati, questa Sezione centrale di Appello, con sentenza n. 339/2023, li ha respinti, sostanzialmente condividendo le motivazioni del giudice di prime cure.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione l'Arch. Pasqualetti Marco, adducendo la sussistenza di errore revocatorio, individuando alcuni "abbagli dei sensi" nei quali sarebbe incorso il giudice di appello:

a) con riferimento al Lotto II (oltre che al Lotto III), la sentenza si fonderebbe sull'erroneo assunto secondo cui mancherebbe documentazione 'ufficiale' concernente la qualità e la quantità dei materiali utilizzati nel corso dei lavori e che, dunque, il collaudatore Pasqualetti (oltre che il DL De Pascalis e il RUP Parrini) avrebbe consapevolmente violato i doveri imposti dalla legge. Tale conclusione si fonderebbe su una falsa rappresentazione della realtà di fatto, dal momento che, nel corso dei lavori, sono stati redatti e sottoscritti i libretti delle misure (oltre che le prove di carico su piastra Igetecma, i carotaggi della Bufalo e le prove qualitative sui carotaggi eseguiti da FLP; all. da 11 a 15) che, ritenuti inesistenti dal Giudice d'appello, erano invece presenti in atti.

Detto errore revocatorio avrebbe fisiologicamente, influito non solo sull'asserita sussistenza della condotta illecita e del nesso causale, ma anche sulla qualificazione dell'elemento soggettivo quale dolo civile;

b) con riferimento al Lotto II e al Lotto III, la Sentenza si fonderebbe sull'erroneo assunto secondo cui la quantificazione del danno oggetto della sentenza di primo grado (pari a Euro 696.990,90, di cui Euro 388.974,72 per i lavori di cui al Lotto II ed Euro 308.016,18 per i lavori di cui al Lotto III) corrisponderebbe al danno calcolato in sede di CTU nel giudizio di ATP e nel

giudizio penale e, che, dunque risalirebbe alle quantificazioni oggetto della Relazione Losa (resa in sede di ATP), confermata dalla Relazione Capalbo (resa nell'ambito del giudizio penale). In realtà, dette relazioni non contengono alcuna quantificazione del danno e si riferiscono a tipologie di danno ontologicamente diverse (e, dunque, di importo diverso) da quello riportato nella sentenza di primo grado. La quantificazione sarebbe, invece, basata su un calcolo reso 'approssimativamente' in sede di sommarie informazioni testimoniali (circostanza pacifica e incontestata) del CTU Losa. Secondo il ricorrente, tenuto conto che l'Arch. Parrini aveva depositato una sua relazione tecnica, il giudice, ove si fosse avveduto dell'errore, avrebbe disposto una CTU, in conformità al principio del giusto processo (art. 6 della CEDU e art. 111 Cost.

Con riferimento al **giudizio rescissorio**, il ricorrente ha sostanzialmente riproposto i motivi già avanzati in sede di appello, ovvero:

1) INTERVENUTA PRESCRIZIONE E INSUSSISTENZA DELL'OCCULTAMENTO DOLOSO

Non vi sarebbe stato alcun occultamento doloso, essendo state comunque commissionate numerose verifiche (si tratterebbe i vizi occulti).

2) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO, LA PROFANAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

3) INSUSSISTENZA DEL DOLO E APPLICABILITÀ DELL'ART. 201 DEL D.L. N. 76/2020.

L'analisi degli atti di causa evidenzerebbe come non possa riscontrarsi elemento alcuno di coinvolgimento dell'arch. Pasqualetti (il collaudo avrebbe dovuto essere soltanto documentale), rimasto estraneo ai procedimenti civile

e penale (non ha partecipato neanche all'ATP).

4) ASSENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ

Il ricorrente ha sostenuto che nella sentenza viene riferito che la Relazione di collaudo dell'Arch. Pasqualetti, laddove ha constatato la realizzazione dell'opera a regola d'arte e in conformità al progetto nonostante la evidente inesistenza della stesura del manto di usura per una lunghezza di 300 m. (su un totale di 1900 m.) sarebbe irrilevante ai fini della quantificazione del danno erariale contestato, dal momento che il manto di usura mancante non è stato pagato.

5) QUANTUM DEBEATUR

Il ricorrente ha evidenziato che sulla vicenda pende giudizio civile intentato dal Comune nei confronti delle ditte appaltatrici avente ad oggetto le medesime somme contestate in questa sede a titolo di danno erariale, con evidente rischio di duplicazione del risarcimento al beneficio del Comune di Pontedera.

In via gradata il ricorrente ha chiesto che il giudice eserciti il potere riduttivo, in ragione delle peculiarità della fattispecie e che venga disposta CTU.

Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di disporre la revocazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 339/2023, depositata in data 31 agosto 2023, pronunciata nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 59535, nonché, di conseguenza, di annullare e/o riformare la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 329/2021 del 23 settembre 2021, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio.

Con memoria del 10/1/2025, ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura

generale, che ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per revocazione sotto plurimi profili.

A) Inammissibilità per violazione dell'art. 180 c.g.c.

Parte ricorrente non avrebbe rispettato la regola del rideposito dell'atto di impugnazione notificato unitamente al DFU, in violazione di quanto previsto dall'art. 180 c.g.c., per come modificato dall'art. 6, comma 3, lett. b, del d.l. n. 44/2021 ("l'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notifica, unitamente a una copia della sentenza impugnata e alla prova delle notifiche eseguite"), applicabile anche ai ricorsi per revocazione introdotti dopo il 1° aprile 2021, vizio non sanabile a seguito di costituzione della Procura generale (Sez. II appello n. 17/2024 e precedenti ivi richiamati; contra: Sez. I, n. 456/2023).

B) Inammissibilità per insussistenza di errore di fatto revocatorio

I) Quanto al ritenuto abbaglio dei sensi inerente la documentazione ufficiale concernente la qualità e la quantità dei materiali utilizzati nel corso dei lavori, la procura ha sostenuto che l'appunto si concentra su un solo aspetto della motivazione della decisione impugnata che si pone *a latere* del nucleo argomentativo posto a fondamento della condanna, ovvero (pag. 27 della sentenza) che "i lavori eseguiti non sono conformi al progetto, in quanto le operazioni peritali hanno rinvenuto materiali quantitativamente e qualitativamente diversi. Ciò malgrado, i lavori sono stati contabilizzati e certificati come regolarmente eseguiti in relazione alle previsioni progettuali, con danno per l'Amministrazione comunale committente, derivante dal pagamento di materiali non utilizzati e lavori non eseguiti".

In ogni caso, secondo la Procura generale la censura in questione si limita, sostanzialmente, ad invocare una rivalutazione del materiale documentale e istruttorio acquisito agli atti di causa, contestandosi la valutazione finale del giudice.

II) Anche l'ulteriore preteso errore denunciato dal ricorrente, relativo alla quantificazione sommaria *per relationem* con la perizia resa in sede di ATP e nel giudizio penale (l'importo sarebbe invece derivato da sommarie informazioni testimoniali), la Procura generale ha sostenuto che dovrebbe escludersi radicalmente la sussistenza del denunciato errore, in quanto il giudice contabile, al netto del governo del potere riduttivo, gode di un'amplissima discrezionalità nella quantificazione del danno erariale potendo, se del caso, anche utilizzare criteri di natura equitativa ex art. 1226 c.c..

Inoltre, la P.G. ha sostenuto l'inammissibilità del motivo anche considerato che il ricorrente, in realtà, intende, dolersi dell'omesso accoglimento della richiesta di parte di nomina di un C.T.U. nel giudizio di secondo grado, proprio ai fini della quantificazione del danno erariale in contestazione.

La Procura generale ha quindi concluso chiedendo il rigetto per inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza del 7 febbraio 2025 le parti presenti ribadivano le considerazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

[1] Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Ritiene infatti il Collegio che non sia rinvenibile, nel caso di specie, un errore di fatto revocatorio ex art ex art. 202, comma 1, lett. f del codice di giustizia contabile.

Detta disposizione codicistica prevede che *“1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;”*.

Il mezzo di impugnazione della revocazione, costituisce, alla luce del disposto della disciplina codicistica (sostanzialmente comune peraltro ai diversi codici processuali), un rimedio per far fronte a situazioni eccezionali, che hanno impedito la corretta formazione della decisione del giudice, in ragione della sussistenza di specifiche anomalie tassativamente tipizzate dal legislatore, non già dunque un mezzo di impugnazione utile ad ottenere un riesame nel merito della controversia già decisa.

In coerenza con la natura dell'istituto e con il dettato normativo, la giurisprudenza delle giurisdizioni superiori (tra le più recenti, Cass. sent. n. 30052 e n. 29786 del 2024; Corte dei conti, sez. III appello, sent. n. 6/2015 e Sez. I App., sent. n. 456 del 2023; CdS, sent. n. 8654 del 2024; n. 8265 del 2023) ha individuato, con specifico riferimento al presupposto dell'errore di fatto revocatorio, le connotazioni essenziali che caratterizzare il cosiddetto “abbaglio dei sensi”:

a) l'errore deve discendere da una mera errata od omessa percezione del

contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto il giudice a statuire sulla scorta di un falso presupposto fattuale, ritenendo come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente (Cass. n. 29786 del 2024);

b) la genesi senso-percettiva dell'errore sia accertabile e riscontrabile con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche;

c) l'errore deve concernere un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato (Cass. sent. n. 30052 del 2024). L'errore di fatto revocatorio è configurabile laddove il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non in un mero difetto di motivazione della decisione (CdS. Sent. n. 8265 del 2023);

d) l'errore deve concernere un elemento decisivo della decisione revocanda, necessitando, a tal fine, un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e il *decisum* (cfr. Cons. Stato, n. 1610 del 2017).

Possono, dunque, rientrare nell'ambito applicativo della revocazione per errore di fatto le ipotesi in cui il Giudice, in ragione di una mera svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo; per contro, esulano dell'ambito applicativo dell'istituto le ipotesi di erroneo, inesatto o anche solo incompleto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 21) apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, oppure i casi in cui la questione controversa sia stata risolta sulla

base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita (Cass. SS.UU., n. 8984 del 11.4.2018; n. 6669/2015, n. 321/2015; Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 368 e n. 357 del 2023).

[2] Tanto precisato in punto di diritto, occorre esaminare i riferiti errori di fatto lamentati nel ricorso introduttivo, per verificarne la consistenza e la riconducibilità all'errore revocatorio ex art. 202, comma 1, lett. f del codice di giustizia contabile.

a) Secondo parte ricorrente, con riferimento al Lotto II e al Lotto III, la sentenza si fonderebbe sull'erroneo assunto secondo cui mancherebbe documentazione 'ufficiale' concernente la qualità e la quantità dei materiali utilizzati nel corso dei lavori e che, dunque, il DL De Pascalis, il RUP Parrini e il collaudatore Pasqualetti avrebbero consapevolmente violato i doveri imposti dalla legge. Tale conclusione si fonderebbe su una falsa rappresentazione della realtà di fatto, dal momento che, nel corso dei lavori, sono stati redatti e sottoscritti i libretti delle misure (e ulteriori prove all. 11 e ss.) che, ritenuti inesistenti dal Giudice d'appello, erano invece presenti in atti.

In proposito, si osserva innanzitutto che la sentenza di primo grado fa espresso riferimento ai libretti delle misure; in particolare, a pag. 52 si afferma testualmente: "Agli atti sono stati prodotti i SAL, i certificati di pagamento ed il libretto delle misure che riporterebbero, secondo la ricostruzione attorea, misurazioni (e, quindi, pagamenti) non rispondenti al vero".

Dal canto suo, la sentenza di appello non afferma testualmente l'insussistenza dei libretti delle misure e anzi richiama espressamente la statuizione di prime cure (pag. 27: "la motivazione della sentenza è ampia, esaustiva, ed articolata nel confutarle, in quanto basata su documenti ed elaborati tecnici, e conduce a

conclusioni condivisibili in merito alla ...”), affermando la responsabilità dell’Arch. Pasqualetti (pag. 29) “per avere redatto (in data 17 giugno 2009, quasi un anno dopo la fine dei lavori) il verbale di collaudo del Lotto III- in quanto il verbale di collaudo non solo non è accurato, ma soprattutto ha constatato la realizzazione dell’opera a regola d’arte ed in conformità al progetto, senza tuttavia indicare le attività o i documenti giustificativi a supporto della rispondenza delle misurazioni dell’opera con quelle di progetto, successivamente contabilizzate e pagate. Inoltre, non sono state verificate la quantità dei materiali e il loro effettivo utilizzo con i necessari accertamenti, che la verifica della buona esecuzione richiede per legge. In altri termini l’attività di collaudo è stata eseguita priva dei riscontri necessari a dimostrare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e l’effettività e qualità dei materiali utilizzati”.

Peraltro, l’affermazione in ordine alla documentazione in atti (“assenza del giornale dei lavori”, “dall’assenza dei verbali di verifica dello spessore degli strati”; v. pag.28) assume valenza ancillare, nell’ordito motivatorio della sentenza di appello rispetto al nucleo argomentativo fondamentale della condanna comminata (la non conformità al progetto delle opere, sulla scorta degli elaborati peritali in atti che avevano riscontrato materiali quantitativamente e qualitativamente diversi), per come enucleabile a pag. 27 della pronunzia: *“Le censure non possono essere accolte in quanto il giudice di prime cure, con motivazione diffusa ed articolata, che si condivide e alla quale per brevità si rinvia, è pervenuto alla conclusione – basata principalmente sulla perizia resa dall’Ing. Losa in sede di accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Pisa e sulla conferma contenuta nella relazione peritale successivamente resa nell’anno 2021 in*

sede penale - che i lavori eseguiti non sono conformi al progetto, in quanto le operazioni peritali hanno rinvenuto materiali quantitativamente e qualitativamente diversi. Ciò malgrado, i lavori sono stati contabilizzati e certificati come regolarmente eseguiti in relazione alle previsioni progettuali, con danno per l'Amministrazione comunale committente, derivante dal pagamento di materiali non utilizzati e lavori non eseguiti".

Il motivo di revocazione risulta dunque evidentemente inammissibile, tenuto conto dei requisiti necessari dell'errore revocatorio, secondo la normativa e la giurisprudenza richiamate.

b) Secondo parte ricorrente, infine, la sentenza di appello, con riferimento al Lotto II e al Lotto III, si fonderebbe sull'erroneo assunto secondo cui la quantificazione del danno oggetto della sentenza di primo grado (pari a Euro 696.990,90, di cui Euro 388.974,72 per i lavori di cui al Lotto II ed Euro 308.016,18 per i lavori di cui al Lotto III) corrisponderebbe al danno calcolato in sede di CTU nel giudizio di ATP e nel giudizio penale e, che, dunque afferirebbe alle quantificazioni oggetto della Relazione Losa (resa in sede di ATP), confermata dalla Relazione Capalbo (resa nell'ambito del giudizio penale). In realtà, dette relazioni non contengono alcuna quantificazione del danno e si riferiscono a tipologie di danno ontologicamente diverse (e, dunque, di importo diverso) da quello riportato nella sentenza di primo Grado. La quantificazione sarebbe, invece, basata su un calcolo reso 'approssimativamente' in sede di sommarie informazioni testimoniali (circostanza pacifica e incontestata) del CTU Losa.

In proposito, tuttavia, si osserva che la sentenza gravata si limita a respingere il motivo di appello relativo alla erronea quantificazione e ripartizione del

danno e alla mancanza di prova del medesimo, “in quanto la sentenza di prime cure è pervenuta al relativo computo sulla base dei documenti presenti in atti, ed in particolare delle relazioni tecniche depositate, ritenendo prevalenti le considerazioni e rilevazioni contenute in quelle del perito incaricato in sede di ATP ed in sede penale rispetto a quelle depositate unicamente dal tecnico dell’arch. Parrini”.

La sentenza fa dunque riferimento all’insieme dei “documenti presenti in atti” (tra cui evidentemente rientrano le sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. rese dall’Ing. Losa alla Guardia di Finanza e in atti fin dal giudizio di primo grado) e non soltanto alle perizie depositate dinanzi al giudice ordinario dallo stesso ing. Losa (ATP) e dal CTP penale.

Pertanto, la quantificazione operata dall’Ing. Losa (una semplice tabella) in sede di sommarie informazioni si basava evidentemente sul ponderoso (e molto più articolato) lavoro già svolto dal medesimo professionista in sede civile.

L’Ing. Losa (professore universitario), infatti, all’inizio del verbale, ha precisato di aver svolto una CTU su incarico del Tribunale di Pisa; del resto, egli era persona informata sui fatti proprio perché aveva svolto l’ATP in sede civile.

Del resto, lo stesso ing. Losa, nel rispondere a specifica domanda in ordine alle anomalie riscontrate, ha riferito le sue “valutazioni, che per altro ho riportato nella relazione depositata presso il Tribunale di Pisa”.

Ad esempio, già nella relazione peritale il Losa aveva accertato che (pag. 56 e ss.), per il lotto III, “lo strato di base è risultato pari a 7 cm, anziché 12 cm. e lo spessore dello strato di binder pari a 5 cm, anziché ad 8” (a pag. 65 e ss. sono

riportate le rilevazioni relative al II lotto); analogamente, dall'esame della CTU del prof. Losa si evince l'avvenuta ricognizione dei costi-prezzi del materiale (seppure nell'ambito di una consulenza che poneva quesiti differenti; anche nella relazione effettuata in sede penale si rinvenivano attività di rilevazione di prezzi, V. ad es. tabella all. 11).

Per giunta, pare appena il caso di evidenziare come detta determinazione del danno all'erario sia stata calibrata, sulla scorta dei suddetti atti, dalla Procura regionale fin dalla fase istruttoria, sia poi confluita nell'atto di citazione, fatta propria dalla sentenza di primo con esposizione analitica (pag. 74-75, 51, 52), e infine confermata dalla sentenza di appello.

Pertanto, evidentemente, il giudice appello non è incorso in alcun "abbaglio dei sensi", avendo anzi ritenuto di dover confermare la quantificazione operata dal giudice di primo grado.

Quanto poi alla natura "approssimativa" del computo, premesso che il giudice contabile può far ricorso, ove la fattispecie lo richieda, alla valutazione equitativa del detrimento ex art. 1226 c.c., si osserva che la determinazione del danno risulta comunque saldamente ancorata (per come risultante dagli atti già menzionati) a dati oggettivi, ovvero le difformità (puntualmente quantificate, seppure estrapolando medie) dei lavori in questione, oltre che i relativi prezzi (richiamati nella ctu).

Pertanto, anche questo motivo di revocazione si rivela inammissibile.

L'insieme delle motivazioni rassegnate induce dunque il Collegio a ritenere inammissibile il ricorso per revocazione introdotto dall'arch. Marco Pasqualetti, iscritto al n. 61720 del ruolo generale.

[3] La dichiarata inammissibilità del ricorso per insussistenza di un errore

revocatorio ex art. 202, comma 1, lett. f del codice di giustizia contabile, consente di ritenere assorbito l'ulteriore profilo di inammissibilità, lamentato dalla Procura generale, incentrato sulla riscontrata violazione del disposto dell'art. 180, comma 1, c.g.c. (mancato o intempestivo deposito in segreteria entro il termine decadenziale di legge, dell'atto di citazione, della sentenza gravata e della prova delle notifiche), questione su cui peraltro si registrano in giurisprudenza differenti orientamenti (C. Conti, Sez. I Appello, sent. n. 463/2023; contra: sez. II Appello sent. n. 17/2024, n. 13/2025), con particolare riferimento all'ipotesi in cui le parti convenute si siano costituite.

[4] Quanto alle spese processuali, se ne dispone la compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c, considerata l'avvenuta definizione del giudizio soltanto su questione preliminare.

PQM

la Corte dei conti, Prima seconda centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione, il ricorso per revocazione proposto dall'arch. **Marco PASQUALETTI**, iscritto al n. **61720** del ruolo generale.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 04/04/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi